



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1199 del 23 novembre 2016

Provvedimenti conseguenti all' inconfiribilità ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di amministratore unico della società Progetto Santa Margherita Ligure s.r.l. al consigliere comunale del medesimo comune . Fascicolo n. 4530/2016

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 23 novembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale»;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 1 comma 2 lett. l) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico si intendono «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Considerato in fatto

Con nota acquisita al n. 0153891 del protocollo generale del 19.10.2016, il Sindaco del comune di Santa Margherita Ligure, richiede un parere in merito all'inconfiribilità dell'incarico di amministratore unico della società Progetto Santa Margherita Ligure s.r.l., partecipata per la totalità del suo capitale dal comune di S. Margherita Ligure a colui che già riveste la carica di consigliere comunale nel medesimo comune.

Ritenuto in diritto

La norma che viene in rilievo nel caso in esame è l'art. 7, co. 2 lett. d) del decreto 39/2013 che recita: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

Sul punto l'Autorità si esprime con la faq 7. 16, a tenore della quale: «Le ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo».

Nel caso in esame, la "Progetto Santa Margherita Ligure" s.r.l. può configurarsi quale ente di diritto privato in controllo pubblico, secondo la definizione contenuta all'art. 1 comma 2 lett. c) ("le società



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”).

La Progetto, infatti, è una società partecipata totalmente dal comune di S. Margherita Ligure, secondo la gestione “in house”, e fornisce servizi di tipo strumentale a favore dello stesso Comune, sulla base di contratti e convenzioni.

L'amministratore unico della società è nominato direttamente dai soci ed essendo il Comune di S. Margherita socio unico, la nomina attualmente avviene da parte del Sindaco.

Il ruolo di amministratore unico, ricoperto dal segnalato consigliere comunale, all'interno di tale società, rientra senza dubbio nella definizione di cui all'art. 1 co. 2 lett. l) del d.lgs. 39/2013, di “amministratore di enti di enti pubblici e enti di diritto privato in controllo pubblico” essendo amministratore unico di tale società.

Per veder verificata la fattispecie di inconferibilità di cui al citato art. 7 co. 2 lett. d) del decreto 39/2013 bisogna, quindi, valutare se, in provenienza, sia necessario che l’“ente di diritto privato in controllo pubblico” faccia riferimento ad un comune o ad una forma associativa tout court, ovvero a un comune o a una forma associativa tra comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

La fattispecie normativa richiamata nelle premesse impone un periodo di raffreddamento di due anni per coloro che vengono dal mondo della politica e che siano strettamente legati all'ente che conferisce l'incarico. In tal caso, dunque, il legislatore non stabilisce nulla in ordine al limite di abitanti delle realtà locali. Ciò trova una sua ratio nel fatto che la provenienza politica dell'ente che conferisce l'incarico è così vicina all'incarico da conferire, che il principio dei 15.000 abitanti non troverebbe alcuna giustificazione giuridica e arretrerebbe di fronte al principio dell'imparzialità dell'incarico in destinazione. Diversamente, quando v'è una maggiore distanza anche geografica (nell'ambito della medesima regione) tra la provenienza politica e l'incarico amministrativo da conferire, il legislatore indica espressamente il limite dei 15.00 abitanti, limite non menzionato quando la provenienza è dalla carica di amministratore di “enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Nel caso in esame, si deve aderire al criterio interpretativo secondo il quale “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, criterio fatto proprio dalla FAQ richiamata in premessa: la sola provenienza da un ente di diritto privato in controllo pubblico locale, indipendentemente dal fatto che l'ente locale abbia o meno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, determina, quindi, la sussistenza di una situazione di inconferibilità, prevista dal citato art. 7, co. 2 lett. d) del decreto 39/2013.

Si ritiene, quindi, sussistente la situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, co.2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, nel caso in cui la provenienza dell'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico si riferisca ad un comune o una forma associativa la cui popolazione non sia superiore ai 15.000 abitanti.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- la sussistenza della violazione dell'art. 7, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui l'incarico di amministratore unico della "Progetto Santa Margherita Ligure" s.r.l. venga conferito ad un consigliere comunale del medesimo comune, senza che sia trascorso il previsto periodo di raffreddamento di due anni tra la carica politica e l'incarico di amministratore;
- di comunicare la presente decisione al RPCT della "Progetto Santa Margherita Ligure" s.r.l. nonché al RPCT del Comune di Santa Margherita Ligure, perché vigilino sull'osservanza di quanto deciso dall'Autorità;
- di comunicare al richiedente il contenuto della presente delibera .

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito